



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

FARANDA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore

CLERICI MAURO, Giudice

GAROFALO CARMELO, Giudice

in data 25/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 388/2023 depositato il 26/01/2023

proposto da

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01FH02080/2022 CONTR. SOLIDAR. 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01FH02080/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01FH02080/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01FH02080/2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01FH02080/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01FH02080/2022 IRAP 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016, sostenendone la nullità e chiedendone l'annullamento.

Contesta parte ricorrente l'oggettiva inesistenza delle operazioni riprese dall'Ufficio ribadendo la reale esistenza dei fornitori [redacted]; ribadisce che tali società hanno una loro struttura operativa, ed una sede a Milano nella zona limitrofa all' [redacted] e per, quanto riguarda la mancata presentazione di dichiarazioni e pagamento d'imposte da parte di queste ultime, ribadisce l'impossibilità di controllare gli adempimenti altrui.

Contesta le asserzioni dell'Ufficio in merito al fondamento dell'accertamento e conclude chiedendone l'annullamento, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, la quale ha precisato che, a fronte di specifica richiesta di documentazione, la ricorrente ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione cartacea e non ha prodotto né le copie delle fatture, né gli estratti conto della banca, inviando altra documentazione.

L'Ufficio ha ritenuto le fatture contabilizzate per il periodo d'imposta 2016 dalla sig.ra [redacted] da riferirsi ad operazioni oggettivamente inesistenti ed ha emesso l'avviso di accertamento qui impugnato, del quale ribadisce la fondatezza.

Richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, il cessionario o committente non può reclamare la sussistenza di un diritto alla detrazione per il solo fatto di essere in possesso di una fattura che addebita l'imposta e ribadisce che, nel caso di specie, trattandosi di accertamento concernente il recupero della detrazione a carico del cessionario o committente, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere della prova posto a suo carico – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – mediante l'utilizzo di presunzioni, potendo provare anche la mera connivenza del cessionario ed anche questa mediante presunzioni semplici (purché dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza), le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al ruolo di c.d. 'cartiera' del cedente.

Richiama altresì i risultati delle indagini effettuate sulle società fornitrici, che ne hanno evidenziato la carenza di organizzazione produttiva, sia sotto il profilo della sede operativa, che del personale dipendente che, infine, delle risultanze dello spesometro.

Ribadisce ancora la fondatezza e la legittimità dell'avviso di accertamento qui impugnato, che ha determinato l'indeducibilità complessiva del costo (IRPEF e IRAP) e l'indeducibilità complessiva dell'I.V.A. e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la produzione effettuata dalla parte

ricorrente e consistente nelle visure delle società fornitrici e nelle relative schede contabili non appare idonea a superare i risultati delle indagini effettuate dall'Ufficio sui fornitori.

L'incertezza sulle sedi operative, l'assenza di personale dipendente e di mezzi di trasporto ma, soprattutto, il volume di acquisti dichiarato dalle società fornitrici sono tali da legittimare l'ipotesi di oggettiva inesistenza, non essendo ipotizzabili la realizzazione del volume di affari da queste dichiarati in svariate centinaia di migliaia di euro con i volumi di acquisti dichiarato in spesometro, mai superiori a 100,00 euro.

Sul punto non può condividersi quanto affermato dalla parte ricorrente in ordine alla erroneità dei dati che l'Ufficio ricava dallo spesometro, attesa la genericità della affermazione e l'assoluta assenza di riferimenti concreti alla fattispecie in esame

Allo stato degli atti pertanto il ricorso deve essere dichiarato legittimo e va confermato.

Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di euro 5.000,00.-

P.Q.M.

La Corte di Giustizia, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00.-